

***Piano mirato della prevenzione
correlato al rischio da Covid-19
nella filiera produttiva della carne***

***Auditorium del Centro per i servizi
sanitari, pal. D, viale Verona, TN***

Dott.ssa Nicoletta Buffatto

Trento 26 ottobre 2022

***I servizi igienico sanitari:
pole position per la qualità e
il benessere lavorativo***

SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI

Spogliatoi

Bagni - wc

Docce

Refettori

Dormitori

Servizi di igiene e di benessere per i lavoratori in generale

Criteria di valutazione degli ambienti di lavoro in ambiente produttivo e di terziario - DPGP 13 luglio 2012, n.1513

3

D.Lg. 81 / 2008

ALLEGATO IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO

4

- **1.13.4. Pulizia delle installazioni igienico-assistenziali:**
- 1.13.4.1. Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai dormitori ed in genere ai servizi di igiene e di benessere per i lavoratori, devono essere mantenuti in stato di scrupolosa pulizia, **a cura del datore di lavoro.**
- 1.13.4.2. I lavoratori devono usare con cura e proprietà i locali, le installazioni e gli arredi indicati al *punto precedente*.

5



6

- **1.12. Spogliatoi e armadi per il vestiario**
- 1.12.1. Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali.
- 1.12.2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati. Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo opportuni turni prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario di lavoro.
- 1.12.3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili.
- 1.12.4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.
- 1.12.5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati.
- 1.12.6. Qualora non si applichi il punto 1.12.1, ciascun lavoratore deve poter disporre delle attrezzature di cui al punto 1.12.4 per poter riporre i propri indumenti.

7



8

- 1.11.3. Conservazione vivande e somministrazione bevande
- 1.11.3.1. Ai lavoratori deve essere dato il mezzo di conservare in adatti posti fissi le loro vivande, di riscaldarle e di lavare i relativi recipienti

9



10

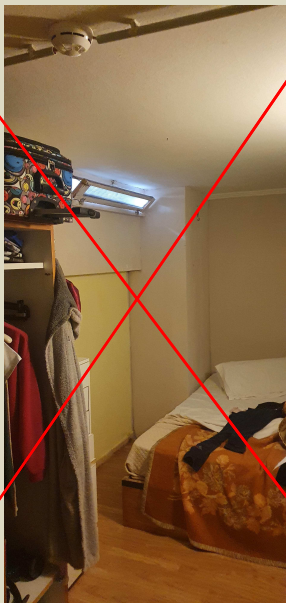
• **1.14. Dormitori**

- 1.14.1. Nei lavori eseguiti normalmente all'aperto deve essere messo a disposizione dei lavoratori un locale in cui possano ricoverarsi durante le intemperie e nelle ore dei pasti o dei riposi. Detto locale deve essere fornito di sedili e di un tavolo, e deve essere riscaldato durante la stagione fredda.
- 1.14.2.1. I locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori per uso di dormitorio stabile devono possedere i requisiti di abitabilità prescritti per le case di abitazione della località ed avere l'arredamento necessario rispondente alle esigenze dell'igiene. Essi devono essere riscaldati nella stagione fredda ed essere forniti di luce artificiale in quantità sufficiente, di latrine, di acqua per bere e per lavarsi e di cucina, in tutto rispondenti alle stesse condizioni indicate nel presente decreto per gli impianti analoghi annessi ai locali di lavoro.

11



12



13

*Le violazioni al titolo IV sono di
carattere penale*

Notizia di reato alla Procura competente

Verbale di contravvenzione e prescrizione

14

VERBALE di contravvenzione

CONTRAVENTORE nella qualità di **datore di lavoro - rappresentante dell'impresa**

In data... i tecnici della prevenzione hanno effettuato un sopralluogo presso l'esercizio.. ... volto a verificare l'applicazione dei protocolli di igiene contro la diffusione del virus Sars Covid 19 e la rispondenza dei servizi igienico assistenziali alle norme di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro a tutela degli operatori

Verificavano che il servizio igienico a disposizione dei dipendenti, viene utilizzato anche come spogliatoio e ripostiglio. Infatti al suo interno constatavano la presenza di indumenti personali di alcuni dipendenti, vari utensili, un aspirapolvere e una impastatrice, sacchi, scatoloni e altro materiale. Il tutto depositato in modo promiscuo e disordinato, tanto da compromettere un agevole utilizzo del servizio igienico e da rendere alquanto problematica la sua pulizia

D.Lgs. 09/04/2008 n° 81 e ss.mm.

- **Articolo 64 obblighi del datore di lavoro in combinato disposto con l'art. 63**
1. Il datore di lavoro provvede affinché :
a) i luoghi di lavoro di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'art.63, comma 1.2.3.

15

Nello specifico non risultano rispettati i punti indicati nell'Allegato IV ai punti:

- **1.12 Spogliatoi e armadi per il vestiario**
- *1.12.1 Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute e di decenza non si può chiedere loro di cambiarsi in altri locali*

PRESCRIZIONE

Si dovrà provvedere a:

- adibire un locale o un'area a spogliatoio per il personale che ne è sprovvisto e per il quale la mansione richiede un cambio d'abito,
- dotare lo spogliatoio di un numero adeguato di armadietti.
- restituire al servizio igienico la sua funzione, sgombrandolo dagli utensili e dai materiali e oggetti ivi depositati, e a mantenerlo quindi in uno stato di scrupolosa pulizia

Ferma restando la responsabilità per eventuali infortuni che dovessero verificarsi nel proseguo dei lavori, il datore di lavoro.... quale contravventore, dovrà adempiere alla sopra indicata PRESCRIZIONE, impartita ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 19.12.1994, n. 758, entro il più breve tempo tecnico possibile e comunque **entro e non oltre il XX**

16

Requisiti : LE FONTI NORMATIVE

D.Lgs 81.08

Regolamenti comunali (igiene – edilizia)

Delibera della giunta provinciale n.1513
del 13 luglio 2012

17

TESTO UNICO

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

**(Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl.
Ordinario n. 108)**

**(Decreto integrativo e correttivo: Gazzetta Ufficiale n.
180 del 05 agosto 2009 - Suppl. Ordinario n. 142/L)**

18



**REGOLAMENTO
EDILIZIO COMUNALE**
*aggiornato alla legge urbanistica provinciale 4 agosto 2015, n.
15 e al regolamento urbanistico edilizio
provinciale (DPP 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg)*

*Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 in data
29.05.2020*

19



Azienda Provinciale Servizi Sanitari
Dipartimento di Prevenzione
U.O. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro

**Criteri di valutazione degli
ambienti di lavoro in ambiente
produttivo e di terziario**

Delibera della giunta provinciale del 13 luglio 2012, n.1513

20

D.Lgs 81.08 ALLEGATO IV**1.13. Servizi igienico assistenziali**

- **1.13.3. Gabinetti e lavabi**
- 1.13.3.1. I lavoratori devono disporre, **in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.**
- 1.13.3.2. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; quando ciò sia impossibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a dieci, è ammessa un'utilizzazione separata degli stessi

21

DGP n.1513 /2012**2. SERVIZI****SERVIZI IGIENICI – WC** (*D.Lgs. 81/08 all.to IV p.to 1.13.3*)

- Altezza locali **> 2,20 m**
- Superficie utile **≥ 1,20 m²**
- **Illuminati e ventilati naturalmente** tramite finestra apribile di superficie **≥ 0,40 m²**
- La **ventilazione artificiale** è ammessa ove le condizioni strutturali non premettono superfici apribili, quando l'antibagno è dotato di finestra apribile o di presa d'aria comunicante con l'esterno e deve garantire:
 - ✓ **5 ricambi/ora se continua**
 - ✓ **15 ricambi/ora se temporizzata**

Criteri di valutazione degli ambienti di lavoro in ambiente produttivo e di terziario - DPGP 13 luglio 2012, n.1513

22

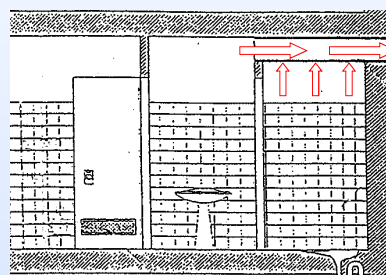
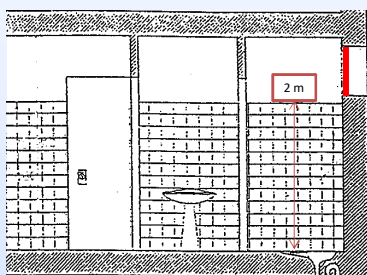
DGP 1513 /2012 SERVIZI

2.4. Lavandini (D.Lgs. 81/08, Allegato IV, p.to 1.13.3).

- Di norma le prese d'acqua dei lavandini devono essere in numero di una ogni 5 addetti occupati in un turno.
- Nei lavandini collettivi "in linea", l'interasse tra due gruppi distributori dell'acqua (calda e fredda) deve essere di almeno 60 cm.
- Nei lavandini collettivi circolari a centro locale, ad ogni gruppo di distribuzione dell'acqua deve corrispondere una zona di almeno 60 cm utili di circonferenza del lavabo.
- È buona regola che **il comando di erogazione dell'acqua sia di tipo non manuale** (leva, pulsante a pavimento, fotocellula, ecc.). Tale comando è obbligatorio **nell'industria alimentare** ed in ogni caso nei servizi utilizzati da addetti che manipolano alimenti (es. cuochi, camerieri, ecc).

23

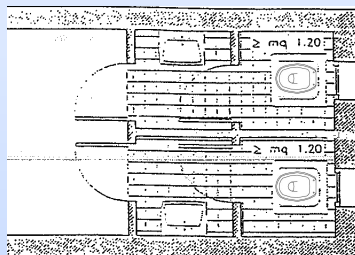
2. SERVIZI



- Pavimenti, pareti e porte devono essere in materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.
- Le porte apribili verso l'esterno, dotate di serratura d'emergenza azionabile dall'esterno con segnalatore di presenza e se la ventilazione è artificiale di griglia o fessura di altezza ≥ 5 cm.

2. SERVIZI

- Dotati di anti-wc con lavandino, erogatore di sapone liquido e asciugamani monouso o ad aria.
- **Separazione completa** tra i posti wc
- Numero minimo **wc**:
 - ≤ 10 addetti **n. 1 wc** incrementato di 1 unità ogni 30 addetti o frazione
 - > 10 addetti **n. 2 distinti per sesso**
- Numero minimo di **lavandini 1 ogni 5 addetti**



Criteria di valutazione degli ambienti di lavoro in ambiente produttivo e di terziario - DPGP 13 luglio 2012, n.1513

25

D.Lgs 81.08 ALLEGATO IV

1.13. Servizi igienico assistenziali

- **1.13.1. Acqua**
- 1.13.1.1. Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori **acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi.**
- 1.13.1.2. Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua devono osservarsi le norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.
- **1.13.2. Docce**
- 1.13.2.1. **Docce sufficienti ed appropriate** devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono.
- 1.13.2.2. Devono essere previsti locali per docce separati per uomini e donne o un'utilizzazione separata degli stessi. **Le docce e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro.**
- 1.13.2.3. I locali delle docce devono essere riscaldati nella stagione fredda ed avere **dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi** senza impacci e in condizioni appropriate di igiene.
- 1.13.2.4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi. .

26

1.12. Spogliatoi e armadi per il vestiario

- 1.12.1. **Locali appositamente destinati a spogliatoi** devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali.
- 1.12.2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati. Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo opportuni 17 turni prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario di lavoro.
- 1.12.3. **I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili.**
- 1.12.4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di **chiudere a chiave i propri** indumenti durante il tempo di lavoro.
- 1.12.5. **Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati.**

27

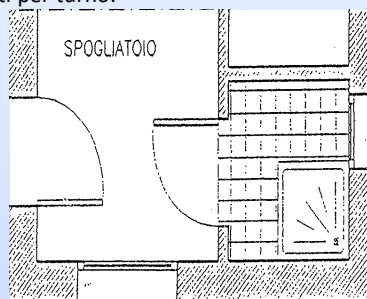
DGP n.1513 /2012 2. SERVIZI

DOCCE E SPOGLIATOI (D.Lgs. 81/08 all.to IV p.to 1.13.2 – 1.12)

Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono.

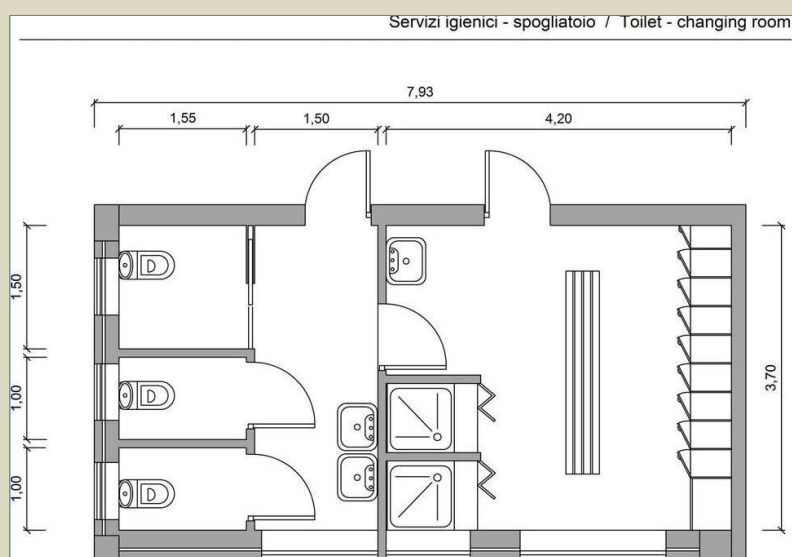
Le docce sono obbligatorie per le attività insudicianti (polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti sospensioni di sostanze untuose, incrostanti, venefiche, corrosive, infettanti etc.) nella proporzione di **1 ogni 5** addetti per turno.

Docce e spogliatoi devono comunicare tra loro e devono essere **distinti per sesso o possono essere utilizzati separatamente** se gli addetti sono **< 5**.



- **2.3. Spogliatoi** (D.Lgs. 81/08, Allegato IV, p.to 1.12).
- Di norma, lo spogliatoio non deve identificarsi con l'antibagno. Devono avere le seguenti caratteristiche strutturali:
- superficie in pianta non inferiore a 1,50 m² per addetto per i primi 10 addetti occupati in un turno; mq 1 per ogni addetto eccedente i primi 10;
- altezza libera interna di almeno 2,40 m salvo diversa previsione del regolamento edilizio;
- di norma vanno assicurate l'illuminazione e l'aerazione naturale diretta nei rapporti
- rispettivamente di 1/10 e 1/20; qualora risulti impossibile l'apertura di finestre e quindi vi sia la sola ventilazione meccanica, va assicurato un ricambio orario di almeno 5 vol/h.

29



30

- **1.12.5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati.**

31

Attività insudicianti

Si parla di insudiciamento o di impurità notevoli se gran parte della superficie del corpo o i capelli si sono sporcati (ad es. pittura, gesso, grassi / oli, terra / argilla, colla, polvere, fuliggine, farina, materiali che rilasciano un forte odore, ecc.). È compreso anche il sudore in caso di intensa attività fisica o in un ambiente di lavoro esposto al caldo. I lavori effettuati a temperature molto fredde con equipaggiamenti di protezione isolanti sono parificati ai lavori effettuati a temperature elevate.

(Manuale SUVA CH ordinanze n.3 n.4 relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro)

32

Attività insudicianti

gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati.

ARMADI A DOPPIO SCOMPARTO

33



34



35

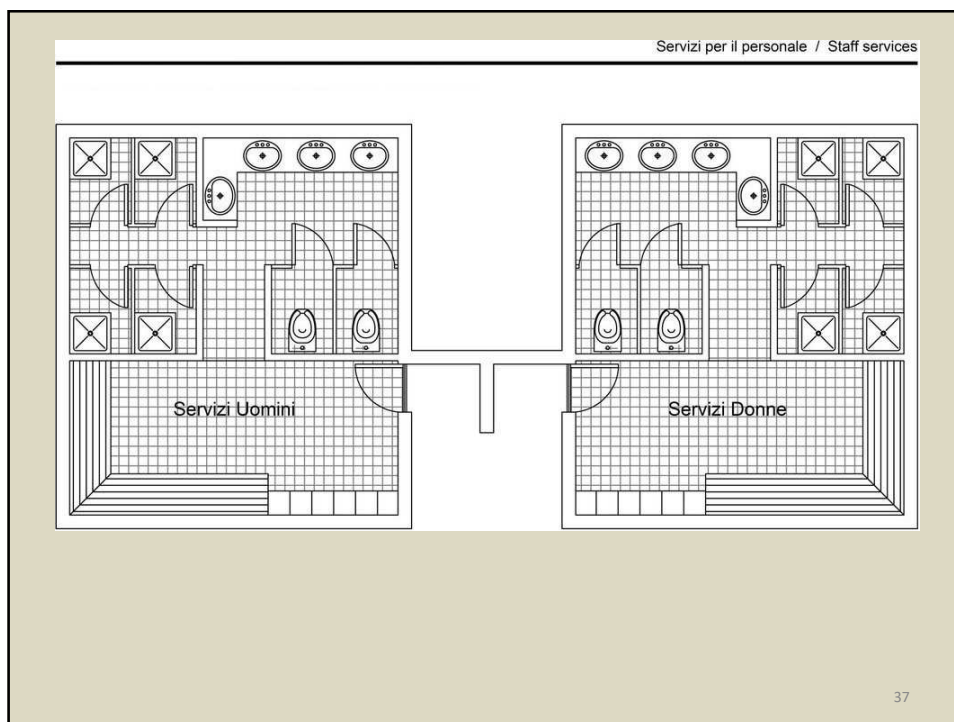
Attività insudicianti

1 doccia ogni 5 lavoratori

(calcolo da farsi sul turno di lavoro più numeroso)

- Le cabine delle docce devono essere dotate di una propria nicchia per cambiarsi, protetta dagli spruzzi d'acqua e della possibilità di deporgli indumenti

36



- **1.11. Locali di riposo e refezione**
- **1.11.1. Locali di riposo**
- 1.11.1.1. Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori, segnatamente a causa del tipo di attività, lo richiedono, i lavoratori devono poter disporre di un locale di riposo facilmente accessibile.
- 1.11.1.2. La disposizione di cui al punto 1.11.1.1 non si applica quando il personale lavora in uffici o in analoghi locali di lavoro che offrono equivalenti possibilità di riposo durante la pausa.
- 1.11.1.3. I locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti ed essere dotati di un numero di tavoli e sedili con schienale in funzione del numero dei lavoratori.
- 1.11.1.4. Quando il tempo di lavoro è interrotto regolarmente e frequentemente e non esistono locali di riposo, devono essere messi a disposizione del personale altri locali affinché questi possa soggiornarvi durante l'interruzione del lavoro nel caso in cui la sicurezza o la salute dei lavoratori lo esige.
- 1.11.1.5. L'organo di vigilanza può prescrivere che, anche nei lavori continuativi, il datore di lavoro dia modo ai dipendenti di lavorare stando a sedere ogni qualvolta ciò non pregiudica la normale esecuzione del lavoro

- **1.11.2. Refettorio**
- 1.11.2.1. Salvo quanto è disposto al punto 1.14.1 per i lavori all'aperto, le aziende nelle quali più di 30 dipendenti rimangono nell'azienda durante gli intervalli di lavoro, per la refezione, devono avere uno o più ambienti destinati ad uso di refettorio, muniti di sedili e di tavoli.
- 1.11.2.2. I refettori devono essere ben illuminati, aerati e riscaldati nella stagione fredda. Il pavimento non deve essere polveroso e le pareti devono essere intonacate ed imbiancate.
- 1.11.2.3. *L'organo di vigilanza può in tutto o in parte esonerare il datore di lavoro dall'obbligo di cui al punto 1.11.2.1, quando riconosce che non sia necessario.*
- 1.11.2.4. Nelle aziende in cui i lavoratori siano esposti a materie insudicianti, sostanze polverose o nocive e nei casi in cui l'organo di vigilanza ritiene opportuno prescriverlo, in relazione alla natura della lavorazione, è vietato ai lavoratori di consumare i pasti nei locali di lavoro ed anche di rimanervi durante il tempo destinato alla refezione.

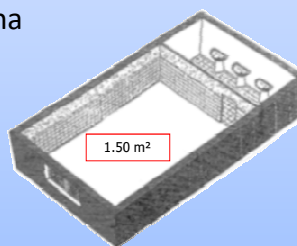
39

2. SERVIZI

REFETTORI E LOCALI DI RIPOSO (D.Lgs. 81/08 all.to IV p.to 1.11)

Le aziende dove negli intervalli di lavoro permangono più di **30 dipendenti**, con **lavorazioni insudicianti** o quando **il tipo di attività lo richiede** (microclima sfavorevole, attività pesante, attività con pause intermedie, etc.) **devono avere** dei locali riscaldati, dotati di sedili e tavoli.

- Altezza libera interna $\geq 2,70$ m o secondo regolamento edilizio
- Superficie in pianta $\geq 1,50$ m² per ogni persona contemporaneamente presente
- In adiacenza al locale mensa avere
1 lavabo ogni 20 posti a sedere



Criteria di valutazione degli ambienti di lavoro in ambiente produttivo e di terziario - DPGP 13 luglio 2012, n.1513

40

MICROCLIMA

Nei locali ove, per esigenze tecnico-produttive documentate, **non sia possibile rispettare le condizioni termoigrometriche** per il benessere delle persone previste dalle normative tecniche, **dovranno essere predisposte zone confinate di sosta per il personale**, dotate di riscaldamento o condizionamento che garantiscano adeguate condizioni termoigrometriche.

- Per avere indicazioni sulle **temperature consigliate**, fare riferimento alla **norma UNI EN ISO 7730**

Criteria di valutazione degli ambienti di lavoro in ambiente produttivo e di terziario - DPGP 13 luglio 2012, n.1513

41

DVR DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

**DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEGLI AMBIENTI
A CUI HANNO ACCESSO I DIPENDENTI**

VALUTAZIONE DEI RISCHI CONNESSI

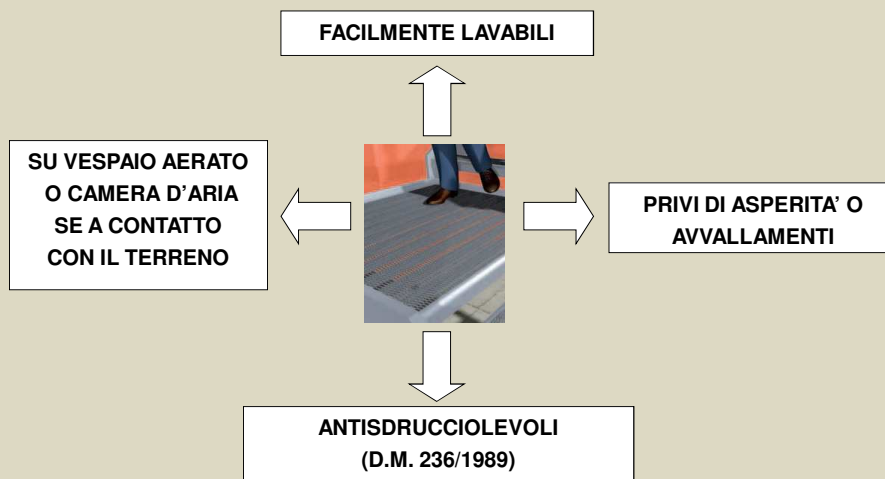
MISURE E TEMPI DI ADEGUAMENTO

PLANIMETRIA

42

1. STRUTTURE EDILIZIE

PAVIMENTI (D.Lgs. n. 81/08 – art. 63, comma 1 in riferimento all'Allegato IV, punto 1.3)



Criteria di valutazione degli ambienti di lavoro in ambiente produttivo e di terziario - DPGP 13 luglio 2012, n.1513

43

Scivolosità B.C.R.A. (metodo inglese - "Tortus")



- **Coefficiente dinamico riproduce, mediante un dispositivo mobile, la resistenza che** materiali standardizzati, quali gomma e cuoio, hanno in condizioni di asciutto o bagnato una volta a contatto con una determinata superficie da pavimentazione.
- È il metodo di riferimento anche per il D.M. 236/89 (**vigente normativa italiana sulle barriere architettoniche**) che nelle condizioni di Gomma asciutta e Cuoio bagnato prevede un coefficiente **> 0,40**



44

Scivolosità B.C.R.A. (metodo inglese - "Tortus")



- Il risultato è valutato secondo la seguente classificazione:
 - inferiore a 0,19 scivolosità pericolosa
 - da 0,20 a 0,39 scivolosità eccessiva
 - da 0,40 a 0,74 attrito soddisfacente
 - superiore a 0,75 attrito eccellente



45

Scivolosità secondo metodo tedesco



- **DIN 51.130** (per pavimentazioni pedonabili con calzature)
- **DIN 51.097** (per pavimentazioni pedonabili a piedi nudi: locali spogliatoi, piscine, ecc.)

Forniscono valori di inclinazione in gradi relativi alla classificazione in gruppi

- da **R9** (tipo di pavimento con l'indice più basso di sicurezza antidrucciolo)
- a **R13**, corrispondente a quello con l'indice più alto

46

Scivolosità secondo metodo tedesco



- **R9**: Zone d'ingresso e scale con accesso dall'esterno di ristoranti e mense; negozi, ambulatori, ospedali, scuole.
- **R10**: Bagni e docce comuni; piccole cucine di esercizi per la ristorazione; garage sotterranei.
- **R11**: Ambienti per la produzione di generi alimentari; medie cucine di esercizi per la ristorazione con volumi al di sotto di 100 coperti; ambienti di lavoro con forte presenza di acqua e fanghiglia; lavanderie, laboratori, hangar.

47

Scivolosità secondo metodo tedesco



- **R12**: Ambienti per la produzione di alimentari ricchi in grassi, come: formaggi, burro, olii, gelati, salumi; grandi cucine di esercizi per la ristorazione con volumi superiori ai 100 coperti, reparti industriali con impiego di sostanze scivolose etc.
- **R13**: Ambienti con grosse quantità di grassi; lavorazioni della carne (mattatoi, laboratori di sezionamento, salumifici etc.), del pesce, e delle verdure; concerie.

48

Grazie per l'attenzione e
buon lavoro



50